

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE**  
**MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA**  
**- A.P.S. M.E.P. ITALIA -**

**Art. 1**

*TITOLO, SEDE, RAPPRESENTANZA*

- 1) È costituita l'Associazione per la Promozione Sociale di cui ci si riserva di richiedere il riconoscimento come personalità giuridica denominata "MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA - M.E.P. ITALIA".

**Art. 2**

*SCOPI*

- 1) L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e svolge attività a favore di terzi.
- 2) L'Associazione ha lo scopo di:
- a) promuovere, valorizzare e sostenere la dimensione europea nella scuola;
  - b) sviluppare nei giovani un sentimento di appartenenza alla comunità europea;
  - c) far conoscere il ruolo delle istituzioni europee;
  - d) contribuire alla comprensione del pluralismo culturale europeo e consolidare la tolleranza e il rispetto della diversità;
  - e) favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze interculturali fra scuole, organismi, Enti e persone;
- 3) L'Associazione, nel raggiungimento dei propri scopi, svolge le seguenti attività:
- a) offrire supporto e consulenza alle scuole e/o reti di scuole nell'organizzazione di incontri di simulazione delle attività del Parlamento Europeo (art. 5 lett. d) D.Lgs. 117/2017 ss. mm. ii.);
  - b) organizzare convegni, manifestazioni, aggiornamento culturale (art. 5 lett. i) D.Lgs. 117/2017 ss. mm. ii.);
  - c) provvedere a studi, ricerche, pubblicazioni che contribuiscano al raggiungimento degli scopi suddetti (art. 5 lett. h) D.Lgs. 117/2017 ss. mm. ii.);
  - d) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g) D.Lgs. 117/2017 ss. mm. ii.).

*Manfredi*

*R*

- 4) L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

### **Art. 3**

#### *SEDE DELL'ASSOCIAZIONE*

- 1) La sede legale dell'associazione è in Modena, Via Agostino Tagliazucchi n. 46.

### **Art. 4**

#### *DURATA DELL'ASSOCIAZIONE*

- 1) La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

### **Art. 5**

#### *MEZZI FINANZIARI*

- 1) Il patrimonio sociale è costituito:
- dalle quote associative proposte annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi ammissione;
  - da contributi e donazioni da enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l'attuazione degli scopi associativi, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;
  - dai risultati derivanti dalla gestione se non diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come avanzo o disavanzo di gestione;
  - da proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'Associazione per ricerche, consulenze, convegni.

### **Art. 6**

#### *SOCI*

- 1) Possono essere Soci sia persone fisiche, sia Enti Pubblici che Privati, sia Associazioni che Istituzioni anche prive di personalità giuridica.
- 2) I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Ordinari;
  - Sostenitori;
  - Onorari;
  - Benemeriti.
- 3) Sono Soci Ordinari le persone fisiche che corrispondono la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo ha la facoltà di stabilire quote associative ridotte per gli studenti ed i familiari dei Soci.

- 4) Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione all'Associazione e di accettazione del presente Statuto.
- 5) Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, gli Enti morali, Enti pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura e le Istituzioni che sostengono in modo continuativo l'opera dell'Associazione mediante concrete contribuzioni in denaro, comunque superiori a cinque quote associative ordinarie, oppure con una diretta collaborazione di persone e di mezzi.
- 6) Sono Soci Onorari le persone fisiche che per loro qualità professionali o per l'autorevolezza delle cariche che ricoprono possono dare, con la loro presenza nell'Associazione, un concreto aiuto per la realizzazione degli scopi sociali. La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo per un periodo di due anni e può essere confermata a tempo indeterminato con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo stesso.
- 7) I Soci Onorari possono essere eletti dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo per particolari meriti culturali.
- 8) I Soci Onorari sono esentati dal versare la quota associativa.
- 9) Sono Soci Benemeriti coloro che, con doni ed elargizioni cospicue, abbiano contribuito o contribuiscono al potenziamento dell'Associazione.
- 10) La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
- a) per decesso;
  - b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
  - c) per decadenza, nell'ipotesi in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
  - d) per delibera di esclusione dell'assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta dei soci.

#### Art. 7

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Probiviri;
  - e) il Segretario.

**Art. 8**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per iscritto e almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 3) La convocazione deve recare giorno, ora e sede della riunione e deve contenere l'indicazione sommaria degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere già indicata la data della seconda convocazione, che non può essere stabilita se non a distanza di almeno 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione.
- 4) L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'art.20 del codice civile.
- 5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.
- 6) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è sufficiente la presenza, anche per via telematica, del dieci per cento dei Soci aventi diritto di voto per l'Assemblea Ordinaria e del settanta per cento dei soci aventi diritto al voto per l'Assemblea Straordinaria.
- 7) L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
- 8) In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa da almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 9) Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, che non può essere in bianco. Ogni associato può rappresentare fino a tre associati. Se l'associato delegato ha votato diversamente dalle istruzioni ricevute, la delibera adottata grazie al suo voto è annullabile.
- 10) L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- b) sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- c) sull'ammissione degli associati onorari e sostenitori;
- d) sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- e) sulla nomina e revoca dei componenti dell'organo amministrativo;
- f) sulla nomina e revoca dei componenti del collegio dei probiviri;
- g) sulla nomina e revoca dei componenti delle commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- h) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.
- 11) L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- b) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) sul trasferimento della sede.
- 12) Tutto quanto attiene le Assemblee, ordinarie e straordinarie, è regolato dal codice civile. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal più anziano in età dei Consiglieri, in caso di assenza di tutti i Consiglieri, dalla persona designata dall'Assemblea stessa e nomina un segretario.
- 13) Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.
- 14) Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9**

##### *CONSIGLIO DIRETTIVO*

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 8 a un massimo di 15 membri. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Consiglio provvede a nominare un Presidente, un Vice-Presidente, un Consigliere con funzioni di Segretario e un Consigliere con funzioni di Tesoriere.
- 3) Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- a) uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea;
  - b) almeno la metà dei Consiglieri, s'intende scaduto l'intero consiglio e deve convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri;
  - c) tutti i Consiglieri, l'assemblea per la sostituzione deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente con congruo anticipo mediante contatto diretto o, ove ciò sia impossibile, a mezzo raccomandata.
  - 5) Il Presidente o chi per lui è tenuto a convocare il Consiglio almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo, e quando ne sia fatta richiesta da uno o più Consiglieri o da un componente effettivo dell'organo di controllo.
  - 6) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, anche per via telematica, della maggioranza dei Consiglieri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  - 7) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente; in loro mancanza dal membro più anziano.
  - 8) I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
  - 9) Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di competenza sua tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea degli associati ed in particolare delegare Soci o Consiglieri per rappresentare l'Associazione a convegni, sessioni, comitati, autorizzando i relativi rimborsi spese.
  - 10) Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre predisporre il regolamento interno dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro un anno dalla costituzione dell'Associazione stessa. Successivamente sarà compito del Consiglio Direttivo predisporre tutte quelle modifiche al regolamento che reputerà opportuno per il

migliore funzionamento dell'Associazione e sottoporre le modifiche proposte all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 10**

##### *SEGRETARIO*

- 1) Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario generale. Il Segretario per incarico del Presidente provvede all'ordinaria amministrazione come alla convocazione degli organi amministrativi, cura l'esercizio delle deliberazioni del Consiglio Direttivo:
  - a) coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
  - b) ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione;
  - c) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
  - d) cura i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati.
- 2) Nell'ambito dei poteri delegati, al Segretario è conferita la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione.

#### **Art. 11**

##### *RAPPRESENTANZA*

- 1) La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente del Consiglio Direttivo; la firma sociale e la rappresentanza spettano pure al Segretario e agli altri Consiglieri ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio nei limiti dei poteri delegati.

#### **Art. 12**

##### *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica due anni e sono nominati dall'Assemblea.
- 2) Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potrebbero sorgere fra gli associati, o fra questi e l'Associazione o i suoi organi.

#### **Art. 13**

##### *RIMBORSI*

- 1) Sono rimborsabili solo le spese affrontate su mandato dell'Associazione.

#### **Art. 14**

##### *COMMISSIONI O COMITATI CULTURALI*

- 1) Le commissioni o comitati sono composti da tre membri effettivi e due supplenti: durano in carica per il periodo stabilito dell'Assemblea all'atto della nomina.
- 2) Le commissioni o comitati hanno il compito di:
  - a) elaborare studi o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli oggetti e con modalità, termini che l'Assemblea reputerà di fissare;
  - b) svolgere funzioni consultive per il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15**

#### *LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO D'ESERCIZIO*

- 1) L'anno sociale corrisponde all'anno solare.
- 2) Il Consiglio Direttivo provvede entro il 30 aprile di ogni anno alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo corredandolo di una relazione e sottoponendolo quindi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale dei Soci.
- 3) Il bilancio e la relazione sull'attività svolta, sono redatti e sottoposti all'Assemblea su richiesta di 1/5 dei soci in qualsiasi momento: essi delineano la situazione dell'Associazione al momento della richiesta.
- 4) L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione dell'Assemblea:
  - a) ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato Avanzi gestioni precedenti;
  - b) come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio o straordinari, con la stessa denominazione di cui al punto precedente.
- 5) Il disavanzo di gestione, regolarmente risultante dal bilancio, può essere coperto, su deliberazione dell'Assemblea:
  - a) mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;
  - b) mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:
    - a. Avanzi gestioni precedenti;
    - b. Fondo contributi straordinari di terzi;
    - c. Fondo contributi straordinari di associati.
- 6) I libri dell'Associazione saranno costituiti da:
  - a) Libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee degli associati;

- ori  
odo
- b) Libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) Libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni con indicazione per ognuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- d) Libro del Collegio dei probiviri, nel quale verranno verbalizzate tutte le riunioni dell'organo.
- e) Tutti i registri previsti obbligatoriamente dalla normativa fiscale.

ità  
tà,

7) Tutti i libri suddetti devono essere in regola con la normativa fiscale vigente.

gni  
ivo  
ndi

8) Gli associati hanno il diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri e scritture tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 16

*SCIoglimento*

ono  
dei  
one

1) Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione, oltre quelle previste dal codice civile:

- a) la riduzione del numero degli associati a meno di 5;
- b) la delibera assembleare di scioglimento;
- c) la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

ate  
one

2) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati:

- a) determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio, in conformità con le norme previste dalla legge;
- b) nomina fino a tre liquidatori fissandone i poteri.

Art. 17

*NORME FINALI*

dal  
one

1) L'Associazione non si avvarrà di dipendenti.

opo

2) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.

iti  
ive

ate